



RICORSO GARA CHE POSTA - ALL STAR 23

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE LETTO IL RICORSO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALL STAR 23, ASCOLTATO IL DIRETTORE DI GARA AL QUALE È STATO CHIESTO UN SUPPLEMENTO DI REFERTO, COSÌ COME AL RESPONSABILE DI CAMPO PRESENTE DURANTE L'INCONTRO, VISTO CHE:

-DALLE PROCEDURE PRE GARA RISULTA CHE TUTTE LE PERSONE PRESENTI NEL TERRENO DI GIOCO SONO STATE RICONOSCIUTE E PROVviste DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTERVI ACCEDERE;

-DALLE IMMAGINI È POSSIBILE EVINCERE CHE AL MOMENTO DEL GOL DEL PAREGGIO DIVERSE PERSONE ENTRAVANO IN CAMPO PER FESTEggiARE, SENZA ASSUMERE COMPORtAMENTI TALI DA INFLUENZARE IL RISULTATO DEL CAMPO.

- SUBITO DOPO IL GOL DEL PAREGGIO IL DIRETTORE DI GARA, FISCHIAVA LA FINE DELL'INCONTRO, PROSEGUITO REGOLARMENTE CON I CALCI DI RIGORE.

- LA DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA SOCIETÀ RECLAMANTE È INAMMISSIBILE IN QUANTO, COME STABILITO DALL'ART 20 DEL CDGS, LE IMMAGINI DEVO ESSERE ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE DA SERVICE UFFICIALMENTE INCARICATI DALLA LEGA CALCIO A 8;

VISTO QUANTO SOPRA DESCRITTO LA COMMISSIONE DISCIPLINARE DECIDE DI:

-DI CONVALIDARE IL RISULTATO DEL CAMPO;

-DI RITENERE RESPONSABILE LA SOCIETÀ CHE POSTA PER L'INGRESSO IN CAMPO, NON AUTORIZZATO, DI PERSONE A LEI RICONDUCIBILI E PERTANTO DI DIFFIDARE LA SOCIETÀ STESSA ED APPLICARE L'AMMENDA DI 100€;

-LA TASSA DI RECLAMO VIENE RICONSEGNATA PER INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO;

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE